

E' arrivata la cartella esattoriale dell'INPS – cosa fare?

La materia è disciplinata dal DLGS n. 46/99 e successive modifiche.

Normalmente l'INPS si avvale del sistema di riscossione tramite ruolo per recuperare i crediti previdenziali non versati.

1, Il ruolo è l'elenco dei debitori e delle somme dovute. Esso diventa esecutivo con la sottoscrizione da parte del titolare dell'ufficio.

2. Il ruolo viene consegnato dall'INPS alla nuova società di riscossione costituita a seguito della legge n. 248/2005. Da questo momento la società cessionaria è titolare del credito ceduto. La società di riscossione forma la cartella che altro non è che un estratto del ruolo che riguarda il credito oggetto di recupero.

L'articolo 3 del DLGS 46/99 prevede che i crediti dell'INPS debbano essere iscritti nei ruoli nei seguenti termini.

- normali crediti – entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
- somme dovute a seguito di ispezione – accertamenti d'ufficio – entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'accertamento.

3. L'articolo 6 del DM 321/99 stabilisce il contenuto minimo della cartella che pertanto deve indicare:

- l'ente creditore
- la specie del ruolo
- il codice fiscale ed i dati anagrafici dei debitori
- l'anno e il periodo di riferimento del credito
- l'importo di ogni articolo di ruolo
- il totale degli importi iscritti nel ruolo
- il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso.
- L'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.
- L'intimazione ad adempiere entro il termine di sessanta giorni dalla notifica
- L'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di emissione e notificazione della cartella.
- L'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo.

Quest'ultimo è uno dei punti più delicati. Spesso infatti, i termini non sono chiari. E' ammissibile la semplice indicazione come punto di riferimento del verbale ispettivo che ha dato luogo al credito.

La cartella è un vero e proprio titolo esecutivo, in quanto con la stessa l'ente impositore può dar luogo ad esecuzione sui beni del debitore.

Appena essa viene notificata, il debitore, a pena di decadenza, deve impugnarla con ricorso innanzi al Giudice del Lavoro. Il termine di decadenza è di 40 giorni dal giorno della notifica e di 20 giorni qualora si facciano valere vizi di forma.

Nonostante l'impugnazione, la cartella continua ad essere esecutiva e quindi titolo per eseguire il pignoramento. Il giudice ne può sospendere, su richiesta del debitore l'esecutorietà per la durata della causa.

Bisogna chiamare in giudizio anche l'INPS notificandogli il ricorso, oltre all'ente cessionario del credito (SCCI SPA). Nel caso in cui il giudice conceda la sospensione il provvedimento andrà notificato pure all'ente di riscossione (EQUITALIA).

Con la recente entrata in vigore del decreto 78/2010, la cartella esattoriale è sostituita con l'avviso di addebito che costituisce di per sé titolo esecutivo.

Esaminando la nuova normativa pare abrogata la sospensione amministrativa del titolo nel caso in cui l'intimato che abbia ricevuto il verbale di accertamento provveda ad interporre ricorso amministrativo presso l'INPS o presso il Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro in base all'articolo 17 del DLGS 123/2004.

Fabio Petracci